Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 2 ottobre 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1958, n. 919.

Istituzione di uno speciale diritto erariale sui veicoli a motore azionati con gas di petrolio liquefatti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1950, n. 170, sulla disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, concernente le norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire uno speciale diritto erariale a carico dei veicoli a motore azionati con gas di petrolio liquefatti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i trasporti, per l'interno, per l'industria e commercio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggetti ad uno speciale diritto erariale, nella misura stabilita dalla « Tabella » allegata al presente decreto, i seguenti veicoli a motore azionati con gas di petrolio liquefatti:

1) autovetture adibite al trasporto di persone ed autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose;

2) autobus;

3) autocarri, motocarri e motofurgoncini;

4) autoveicoli ad uso speciale.

Allo speciale diritto erariale sono soggetti i predetti autoveicoli anche se muniti di apparecchiatura di alimentazione del motore che consenta il funzionamento con altri combustibili.

Art. 2.

Sono esenti dal pagamento dello speciale diritto erariale di cui all'art 1:

1) le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza;

2) gli autobus adibiti al servizio pubblico urbano.

Art. 3.

Il funzionamento con gas di petrolio liquefatti dei veicoli a motore indicati nel precedente art. 1, deve risultare da annotazione apposta, sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'atto del collaudo.

Tutti i veicoli a motore azionati con gas di petrolio liquefatti già in circolazione, devono essere sottoposti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a visita straordinaria per il conseguente aggiornamento del documento di circolazione ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 4.

Lo speciale diritto erariale deve essere corrisposto, con le modalità, le forme e nei termini stabiliti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Per i veicoli a motore azionati a gas di petrolio liquefatti ed in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il pagamento del diritto erariale deve essere effettuato a decorrere dal bimestre novembre-dicembre 1958.

Gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia annotano sulla licenza di circolazione la riscossione della relativa tassa e dello speciale diritto erariale, segnando separatamente su detto documento i due importi ed apponendo sul disco contrassegno in vigore le iniziali G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatti).

E' in facoltà del Ministro per le finanze di istituire un apposito disco contrassegno da applicare, con le norme e modalità previste dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, ai veicoli a motore di cui all'art. 1.

Art. 5.

Per la riscossione dello speciale diritto erariale si applicano le norme della vigente convenzione, con la quale è affidato all'Automobile Club d'Italia il mandato di riscuotere per conto dello Stato le tasse automobilistiche.

Art. 6.

Il provento dello speciale diritto erariale deve essere versato sul titolo I, capitolo 72 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1958 59 e su quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 7.

Per il mancato pagamento dello speciale diritto erariale si applica la pena pecuniaria da un minimo pari al diritto dovuto ad un massimo del doppio di esso oltre al pagamento del tributo evaso.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento della pena pecuniaria.

Art. 8.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 9.

A partire dal 1° gennaio 1960, i veicoli a motore azionati con gas di petrolio liquefatti, indicati nel precedente art. 1 devono essere dotati di serbatoi inamovibili.

Chiunque conduce un veicolo a motore non provvisto di serbatoio inamovibile è punito con la multa da lire 100.000 a L. 300.000.

Il proprietario dell'autoveicolo è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta nel caso in cui il conducente sia persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

Dalla data indicata nel primo comma del presente articolo è fatto divieto agli esercenti gli impianti stradali per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione di effettuare il riempimento di serbatoi mobili di qualsiasi tipo.

L'esercente che contravviene al divieto di cui al comma precedente è punito con la multa da L. 100.000 a L. 1.000.000, in deroga all'art. 24 del Codice penale.

Il prefetto della Provincia, può in tal caso disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore ad un anno.

Gli impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione sono regolati dalla legge 28 febbraio 1950, n. 170.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANGELINI — TAMBRONI — BO — ANDREOTTI — GONELLA — LAMI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 58. — RELLEVA

TABELLA

Veicoli a motore azionati con gas di petrolio liquefatti	Misura annua dello speciale diritto erariale
	Lire
1) Autovetture adibite al trasporto di persone e autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose:	
fino a 14 CV di potenza . . .	84.000
oltre i 14 CV e fino a 20 CV di potenza . .	180.000
oltre i 20 CV di potenza	252.000
2) Autobus :	
fino a 20 CV di potenza	216.000
oltre i 20 CV di potenza	360.000
3) Autocarri, motocarri, motofurgoncini:	
fino a 10 q.li di portata . .	186.000
da oltre 10 q.li e fino a q.li 20 di portata .	282.000
oltre 20 q.li di portata	426.000
4) Autoveicoli ad uso speciale:	
fino a 20 CV di potenza	162.000
oltre i 20 CV di potenza	288.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
PRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 23696 in data 2 agosto 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per ragioni di servizio, dell'ing. Beghelli Luigi, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata, con l'ing. Cemper Giorgio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Cemper Giorgio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Beghelli Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5082)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 35042 in data 4 agosto 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del comm. Baranello Mario, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione provinciale agricoltori), con il dott. Cappuccilli Leonardo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cappuccilli Leonardo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del comm. Baranello Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5086)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 5226 in data 23 luglio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per malattia, del dott. Fiorito Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il sig. Vollaro Vincenzo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Vollaro Vincenzo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Fiorito Giuseppe;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5085)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 35849 in data 31 luglio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè eletto deputato al Parlamento, del dott. Alfonso Fiumarò, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (C.G.I.L.) con il sig. Catanzariti Francesco;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Catanzariti Francesco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del dott. Fiumarò Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5084)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone - mercato internazionale delle calzature », che avrà luogo a Vigevano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone-mercato internazionale delle calzature », che avrà luogo a Vigevano, dal 18 al 26 ottobre 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 22 settembre 1958

Il Ministro: Bo

(5123)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1958.

Determinazione delle retribuzioni medie per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, pasticcerie) della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° ago-

sto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bar, pasticcerie) della provincia di Palermo, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1958.

Roma, addì 22 settembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Tabella delle retribuzioni medie convenzionali per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi (bars, caffè, pasticcerie) della provincia di Palermo.

CATEGORIE DI PERSONALE	Esercizi di 1ª cat.	Esercizi di 2ª cat.	Esercizi di 3ª e 4ª categoria
Capo cameriere o biliardiere	34.500	31.350	29.150
Cameriere o biliardiere	29.900	27.450	26.400
Aiuto cameriere o biliardiere:			
superiore a 20 anni	27.600	25.000	24.200
da 18 a 20 anni	23.000	21.300	20.350
da 16 a 18 anni	17.000	16.000	15.250
da 14 a 16 anni	13.450	12.000	11.400

NOTE: I salariati medi convenzionali, come sopra determinati, s'intendono comprensivi del rateo della gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(5116)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto in data 2 giugno 1958, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia:

Diploma di 1ª classe (medaglia d'oro)

1. Alpe prof. Angelo
2. Ambrosini prof. Antonio
3. Amoroso prof. Luigi
4. Angeloni prof. Vittorio
5. Antolisei prof. Francesco
6. Apollonio prof. Mario
7. Arnaldi prof. Francesco
8. Balatroni prof. Francesco
9. Bodda prof. Pietro
10. Baldassarri prof. Aldo
11. Baldi prof. Felice
12. Baldoni prof. Alessandro
13. Barbadoro prof. Bernardino
14. Battaglini prof. Giulio
15. Benedetto prof. Luigi Foscolo
16. Beria ing. Biagio
17. Bettanini prof. Anton Maria
18. Betti prof. Emilio
19. Bettiol prof. Giuseppe
20. Bianchini prof. Giuseppe
21. Boaga prof. Giovanni
22. Boldrini prof. Marcello
23. Bounous Pons prof. Almida
24. Bresciani Turroni prof. Costantino
25. Brusotti prof. Luigi
26. Buscaino prof. Vito Maria
27. Busetto prof. Natale
28. Calzolari prof. Filippo
29. Calasso prof. Francesco
30. Canuto prof. Giorgio
31. Cariota Ferrara prof. Luigi
32. Caristia prof. Carmelo
33. Cassandro prof. Giovanni Italo
34. Cassano prof. Cataldo
35. Castiglia prof. Tommaso Antonio
36. Càttaneo prof. Luigi
37. Cazzaniga prof. Antonio
38. Cecioni prof. Francesco
39. Cessi prof. Roberto
40. Chessa prof. Federico
41. Chiarelli prof. Giuseppe
42. Chisini prof. Oscar
43. Cicala prof. Francesco Bernardino
44. Ciusa prof. Riccardo
45. Cognasso prof. Francesco
46. Colella prof. Cataldo
47. Coletti prof. Gian Luigi
48. Condorelli prof. Orazio
49. Corso prof. Raffaele
50. Crosa prof. Emilio
51. Dechigi prof. Melchiorre
52. Decio prof. Cesare (a. m.)
53. Del Giudice prof. Vincenzo
54. Delitala prof. Giacomo
55. De Marsico prof. Alfredo
56. De Stefano prof. Antonino
57. De Valles prof. Arnaldo
58. De Vergottini prof. Giovanni
59. Di Carlo prof. Eugenio
60. Di Franco prof. Salvatore
61. Di Mattei prof. Pietro
62. Di Ricco prof. Guido
63. Dornig prof. Mario
64. Fassò prof Luigi
65. Ferrari prof. Carlo
66. Fiore prof. Gennaro
67. Focaccia prof. Basilio
68. Frosali prof. Raul
69. Forni prof. Giuseppe Gherardo
70. Garino Canina prof. Attilio
71. Garrone prof. Nicola
72. Horn d'Arturo prof. Guido
73. Iaccarino prof. Carlo Maria
74. Iannaccone prof. Costantino
75. Lauria prof. Mario
76. Lordi prof. Luigi
77. Luna prof. Emerico
78. Macciotta prof. Giuseppe
79. Magliano prof. Arturo
80. Manaresi prof. Angelo
81. Maragliano prof. Dario
82. Marginesu prof Pasquale
83. Mariani prof. Giuseppe
84. Martinotti prof. Leonardo
85. Masotti prof. Arnaldo
86. Marzolo prof. Francesco
87. Mazzoni prof. Pacifico
88. Medici prof. Giuseppe
89. Messineo prof. Francesco
90. Miele prof. Giovanni
91. Nangeroni prof. Giuseppe
92. Onorato prof. Ettore
93. Paoli prof. Ugo Enrico
94. Pellegrini prof. Rinaldo
95. Pensa prof. Antonio
96. Peretti prof. Giuseppe
97. Piana prof. Giuseppe
98. Praz prof. Mario
99. Pugno prof. Giuseppe Maria
100. Quaglia prof. Giovanni

101 Raselli prof. Alessandro
102 Reitano prof Riccardo
103 Remotti prof Ettore
104 Roletto prof Giorgio
105 Rolla prof Luigi
106 Romanese prof Ruggero
107 Roncato prof Achille
108. Ruffini prof. Edoardo
109 Salvioli prof Gabriele
110 Sandonnini prof Carlo
111 Santini prof Emilio
112. Santoro Passarelli prof. Francesco
113. Satta prof. Giovanni Salvatore
114 Sellerio prof Antonio
115 Signorini prof. Antonio
116 Spampinato prof Nicolò
117 Tommasi prof Ludovico
118 Tosato prof Egidio
119 Tournon ing Adriano
120 Trifone prof Romualdo
121 Vaccari prof Pietro
122 Carnera prof Luigi
123 La Ferlita avv Luigi
124. Maugeri dott Antonino
125 Montale Eugenio
126. Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie
127. Aragona prof Giovanni (*alla memoria*)
128. Bartoloni prof. Franco (*alla memoria*)
129. Chistoni prof. Alfredo (*alla memoria*)
130. Di Capua prof. Francesco (*alla memoria*)
131. Fazio Almayer prof. Vito (*alla memoria*)
132. Fea prof. Leonardo (*alla memoria*)
133. Forti prof. Ugo (*alla memoria*)
134. Giglioli prof. Giulio Quirino (*alla memoria*)
135. Grandori prof. Remo (*alla memoria*)
136. Li Gotti prof Ettore (*alla memoria*)
137. Lombardi prof. Luigi (*alla memoria*)
138. Oliverio prof. Aleardo (*alla memoria*)
139. Papini prof. Roberto (*alla memoria*)
140. Serra prof Giovanni Domenico (*alla memoria*)
141. Silva prof. Giovanni (*alla memoria*)

142. Campilli on. dott. Pietro
143 Ferreri on prof Pietro
144. Gotelli on. Angela
145. Lamberti sen prof. Giovanni
146. Ruini on Meuccio
147. Robotti Pietro
148. Zacco comm Alberto
149. Badia di San Giovanni Evangelista in Parma
150 Fainelli prof Vittorio
151. Fejos dott. Paul
152. Filangieri Di Candida conte prof. Riccardo
153. Fondazione « Giorgio Cini », in Venezia
154. Hermann dott. Federico
155. Martelli contessa Francesca
156. Martelli contessa Caterina
157. Mesini mons. prof. Giovanni
158 Parlati padre Geremia (al secolo Armando)
159. Rossini mons. dott. Giuseppe
160 Russo sen. prof. Luigi
161 Saporetti dott Fausto
162 Scuola Apostolica dei Padri Passionisti di Calvi Risorta (Caserta)
163 Zennari Giorgetta
164 Orvieto Angelo
165 Tenca prof Luigi
166 Tropea prof Ugo
167 Benini prof Rodolfo (*alla memoria*)
168 Grandi prof. Vittorio (*alla memoria*)

169. Angelini ing. Luigi
170 Bartucci Enrico
171 Carpi de Resmini prof Aldo
172 Curci prof Alberto
173 De Ciccio comm Mario
174 Estorick Heric E.
175 Ferrari Trecate prof Luigi
176 Lerici ing Carlo Maurilio
177. Ludovico gen Domenico
178. Spinola marchese Francesco
179. Spinola marchese Paolo
180. Torno ing. Giuseppe

181. Automobile Club di Milano
182 Brusoni avv. Alfredo
183. Della Penna comm Carlo
184 Mestica prof Guido
185. Monte dei Paschi di Siena
186 Palmarocchi prof. Roberto
187. Pantaleo prof ing Mario
188 Gambarin prof. Giovanni
189. Pagani prof Severino
190 Pozzi dott Mario
191. Crocioni prof Giovanni (*alla memoria*)
192. Loso prof Mario (*alla memoria*)
193. Mezzetti prof Pietro (*alla memoria*)

194 Bertoni prof Giuseppina
195 Berzero prof Giorgio
196 Caliendo prof. Gaspare
197 Casu prof Gemma
198 Chiarelli prof. Lamberto
199 De Simone Samaia prof Dora
200 Gregoretti prof Arturo
201 Grilli prof Alfredo
202 Magliano prof Rosario
203 Malagugini prof Aleide
204 Michieli prof Armando
205 Morabito prof. Giuseppe
206 Moretti prof Giulio
207 Naldini prof Lamberto
208 Pandini prof Domenico
209. Pavani prof Pirro
210. Piersanti prof. Carlo
211. Pietrosi prof Edmondo
212 Ragazzini prof. Vittorio
213. Sabatino prof. Carmine
214 Sale prof. Teresa
215 Speranza prof Vincenzo
216 Vivio prof Alessandro
217 Melocchi prof Ferdinando (*alla memoria*)
218 Piccoli prof Alberto (*alla memoria*)
219 Rota prof Emilio (*alla memoria*)
220 Stanich prof Antonio (*alla memoria*)
221. Togni prof Gemma (*alla memoria*)

222. Carro Cao prof. Guglielmo
223 Cenzato ing Giuseppe
224 Gurlo Salice avv Ermanno
225 D Anna prof Giuseppe
226 Lenti prof Mario
227 Mattioli prof Irio
228 Palazzoli comm Federico
229 Penso ing Renato
230 Roncoroni prof Italo
231 Rossi ing Carlo
232 Sacchi Chiappo prof Ida
233 Vetrone on prof Mario
234 Vigliardi Paravia gr uff Tancredi
235. Feltrinelli gr uff. Carlo (*alla memoria*)
236 Ferrero comm Giovanni (*alla memoria*)
237 Mazzei prof Antonio (*alla memoria*)
238 Scarafia prof Pietro (*alla memoria*)
239. Tumia prof. Luigi (*alla memoria*)
240 Beltrami ing Aurelio
241. Collegio « Canova » di Possagno (Treviso)
242. Castaldo S E. mons. Alfonso
243 Colombo prof Angelo
244 Collegio « D'Abruzzo », in l Aquila
245 Collegio « De Merode », in Roma
246 Mancini prof Guido Augusto
247. Collegio « Manfredini » di Este (Padova)
248. Conservatorio delle Maestre Luigine di Parma
249 Istituto « Sant'Arcangelo » di Fano
250 Istituto « Santa Caterina » di Pisa
251 Traini prof Carlo
252 Trossarelli P. Ferdinando
253 Collegio « Ragazzi di Don Bosco »
254. Falanga mons Alfredo (*alla memoria*)

255 Carella Mauro
256 Cassa di Risparmio di Perugia
257. De Rossi ing. Daniele Agostino
258 Gentile prof. Marino
259 Maffei cav uff Carlo
260 Montesano prof Giuseppe Ferruccio
261 Nuzzi mons Iolando
262 Scuola Parificata « San Filippo Neri » di Massa
263 Venturi madre Flaviana

Diploma di 2ª classe (medaglia d'argento)

1. Alessandri Ascanio
2. Alessio Stefano
3 Baldessari rag Mario
4 Lozzer mons Giuseppe
5. Patriarca sac dott. Emilio
6 Borraro dott Pietro
7 Vacca Cicito
8 Daviso di Charvensod prof Maria Clotilde (*alla memoria*)

9 Baseggio Emilio
10. Benedetti mons. Ernesto
11 Bigagli gr uff Giuseppe
12 Brenzoni prof. Raffaello
13. Brunelli Bonetti conte dott Bruno
14 Caselli prof Aldo
15. Cappello conte avv. Giuseppe (*alla memoria*)
16 Nobile da Borso avvocato Alessandro
17. Desderi prof Ettore
18 Fantuzzo mons. prof. Mariano
19. Giacomelli Antonio
20. Gaudenzio prof Luigi
21 Guzzi prof. Virgilio
22. Luchetti Gentiloni prof. Amos
23 Malagù gen. Ugo
24. Pericoli mons. Mario
25. Rivosecchi prof. Mario
26 Rossi Giovanni
27. Scarpa Piero
28. Tufari prof. Francesco Paolo
29 Valabrega prof Cesare
30 Stocchi Matilde (*alla memoria*)

31 Amministrazione Comunale di Arzignano (Vicenza)
32 Baratella Prearo prof. Ida
33 Biasuz prof Giuseppe
34 Capirci prof. Tommaso
35 Carli prof Francesco
36 Cerroni prof Orazio
37. de Simone ved Tommasino prof Evelina
38 Lupo prof Michele
39 Sansan prof Bernardo
40 Sbertoli prof. Vincenzo
41. Soliani prof. Carlo
42. Tincani prof. Alceste
43. Geraci prof Salvatore (*alla memoria*)

44. Reali prof. Felice

45. Barolat Romana prof. Paolo
46 Bianchini prof. P Pio
47. Istituto « Borea Angeli » in Bari
48. Codacci Pisanelli suor Bianca
49. Istituto « Margherita di Savoia », in Bari
50. Istituto Magistrale « Maria Ausiliatrice », in Vallecrosia
51. Mussi mons. dott. Luigi

52. Putrino prof. Vincenzo
53. Istituto « Santa Rosa », in Bari
54. Balducci prof. Giulio
55. Becchis dott. Mario
56. De Bellis ins. Raffaele
57. Ferrari Anita Maria
58. Gardi dott. Bernardo
59. Stassano Emilio
60. Aliano ten. col. Antonino
61. Dalfino dott. Giuseppe
62. Di Meo ins. Luigi
63. Gallicchio dott. Emilio
64. Iannucci prof. Giovanni
65. Laudenzi direttore didattico Aroldo
66. Morosini ins. Salvatore
67. Pizzi prof. Clemente
68. Provenzano dott. Giovanni Battista
69. Ruggeri ispettore scolastico Giuseppe
70. Sartori dott. Luigi

Diploma di 3ª classe (medaglia di bronzo)

1. Benti Bolcioni prof. Linda
2. Bianchini prof. Tullio
3. Borelli prof. Giuseppina
4. Cambogi prof. Gastone
5. Damele prof. can. Antonio
6. Guidotti prof. Emma
7. Micheli prof. Armando Giovanni
8. Pellini Roemer prof. Elena
9. Testa Odoardo
10. *Tomassini dott. Ivo*
11. Tosti ins. Giuseppe
12. Vertamy Mario
13. Vicari Francesco
14. Adamo dott. Beniamino
15. Astolfi avv. Silvio
16. Bellone prof. Virgilio
17. Calcagno Isetta ins. Maria
18. Cremona direttore didattico Francesco
19. De Angelis ins. Aldo
20. Della Porta ins. Ugo
21. D'Epifanio prof. Elio
22. Di Castri ins. Michele
23. Di Iorio ins. Diego
24. Fabio ins. G. Battista
25. Federici direttore didattico Paolo
26. Galigani Iacometti ins. Dina
27. Gambacorta dott. Carino
28. Garavello ins. Sereno
29. Gosio direttore didattico Lino
30. Guadagni ins. Michelangelo
31. Guadagnino ins. Luigi
32. Icardi ins. Stefano
33. Ionock dott. Maria
34. La Porta prof. Raffaele
35. *Macchi ins. Virginio*
36. Masini ins. Averardo
37. Minelli ins. Bernardo
38. Napolitano Barone ins. Antonietta
39. Nappelli ins. Alberto
40. Nasti Terigi direttore didattico Maria
41. Perna Gino
42. Rosso direttore didattico Dalmazzo
43. Sabbadini ins. Rosanna
44. Savio ins. Maria
45. Scavetta dott. Giuseppe
46. Sciortino ins. Antonio
47. Stolfi ins. Nicola
48. Zucchelli ins. Ida

L'elenco degli insigniti del diploma di prima classe ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, pubblicato a pag. 1604 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 90, in data 14 aprile 1958, va integrato con i seguenti nominativi

262. *Comune di Tolmezzo*
263. *Bartoli prof. Amerigo*

(4017)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa di consumo « La Produttrice », con sede in Sandonaci (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 settembre 1958, il dott. Luciano Bianchi è nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa di consumo « La Produttrice », con sede in Sandonaci (Brindisi), costituita con atto del notaio dott. Domenico Leoni in data 14 agosto 1945.

(5088)

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa mista « Terra e Lavoro », con sede in Manziana (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 settembre 1958, il sig. Adolfo Lucherini è nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa mista « Terra e Lavoro », con sede in Manziana (Roma), costituita con atto del notaio dott. Italo Gazzilli in data 21 marzo 1946.

(5089)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1958, registro n. 11 Interno, foglio n. 156, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 62.400.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5142)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Pierluigi Bianchi ha denunciato lo smarrimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia del padre, dott. Bianco Bianchi, nato a Campiglia Marittima il 20 agosto 1885, rilasciato dall'Università di Bologna in data 4 luglio 1911, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1910-11.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5042)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 4798/2702 in data 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti in data 6 settembre 1958 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 56) è stata determinata in via definitiva in L. 630.852.696 (lire seicentotrentamilioniottocentocinquantaduemilaseicentonovantasei), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montalbano Jonico (Matera), *della superficie di ettari 6473.68.91 nei confronti della ditta* BERLINGIERI Giulio fu Pietro e trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 30 agosto 1951, n. 818, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 213.712.392 (lire duecentotredicimilionisettecentododicimilatrecentonovantadue).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 844.560.000 (lire ottocentoquarantaquattromilionicinquecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 28 giugno 1958.

(5024)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 1° ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,75	624,75	624,70	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75
$ Can.	639,78	640 —	640 —	640,20	639,90	639,50	639,90	639,87	639,87	639,75
Fr Sv. lib.	145,79	145,77	145,49	145,765	145,70	145,80	145,7825	145,78	145,78	145,78
Kr D.	90,17	90,18	90,20	90,23	90,10	90,18	90,22	90,19	90,19	90,20
Kr. N.	87,18	87,18	87,22	87,225	87,20	87,15	87,225	87,185	87,18	87,20
Kr Sv.	120,30	120,35	120,39	120,40	120,40	120,35	120,38	120,355	120,35	120,40
Fol.	165,05	165,07	165,17	165,105	165,15	165 —	165,10	165,07	165,07	165,10
Fr B.	12,52	12,5275	12,53	12,53	12,5275	12,53	12,53	12,528	12,52	12,53
Fr Fr.	148,40	148,35	148,37	148,345	148,30	148,40	148,37	148,40	148,40	148,50
Fr. Sv. acc.	142,82	142,78	142,835	142,85	142,80	142,80	142,845	142,82	142,82	142,83
Lst.	1742,95	1743,125	1743,75	1743,95	1743,70	1742,50	1743,875	1743,25	1743,25	1743,75
Dm occ	149,15	149,15	149,185	149,17	149,16	149,15	149,18	149,14	149,14	149,16
Scell. Aust.	24,08	24,075	24,095	24,09	24 —	24,08	24,09	24,09	24,09	24,09

Media dei titoli del 1° ottobre 1958

Rendita 3,50 % 1906	71,575
Id. 3,50 % 1902	67,80
Id. 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	85,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,65
Id. 5 % 1936	98,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,275

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	640,05
1 Franco svizzero lib.	145,774
1 Corona danese	90,225
1 Corona norvegese	87,225
1 Corona svedese	120,39
1 Fiorino olandese	165,102
1 Franco belga	12,53
100 Franchi francesi	148,357
1 Franco svizzero acc.	142,847
1 Lira sterlina	1743,912
1 Marco germanico	149,175
1 Scellino austriaco	24,09

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N 9007-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 agosto 1938, n 2317 R-Gab, con cui al sig Martini Giuseppe, nato a Laces il 13 novembre 1892 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Martini;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 4 agosto 1958 dai signori Martini Rodolfo e Cecilia, figli del predetto, in atto residenti a Laces,

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67002/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

Visto il decreto n 6223-Gab del 20 luglio 1956 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 agosto 1938, n 2317 R-Gab è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Martini Rodolfo, nato a Laces il 21 luglio 1922, e Martini Cecilia, nata a Laces il 23 gennaio 1935, ivi residenti, viene ripristinato nella forma tedesca di Martin.

Il sindaco del comune di Laces provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime

Bolzano, addì 11 settembre 1958

Il Vice Commissario del Governo
ERENDA

(4986)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il quadro D-17/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato con il quale, fra l'altro, sono stabiliti gli organici del personale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954 n 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati nelle discipline indicate alla lettera *A* dell'art. 2 del presente decreto,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria riservato ai laureati nelle discipline indicate nella lettera *A* dell'art. 2 del presente decreto.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico marittime, ovvero in scienze coloniali

Possono partecipare al concorso predetto gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940 43 e della guerra di liberazione,

e) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

f) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno,

g) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 157;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esso sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *h*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglia numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituito da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età,

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25 fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta,

n) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con modificazioni, con l art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatesi fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n 375, nonchè ai mutilati ed invalidi di cui all'art 9 della legge 5 gennaio 1955, n 14, ai sensi della legge 3 aprile 1958, n 467,

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404;

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 set-

tembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta;

E) godimento dei diritti politici;

F) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministero.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*) debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise n 2, Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale centrale, Roma, via Molise n 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale - Roma, via Molise n 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell Aeronautica

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 ed i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467,

dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 10 giugno 1948; ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugolavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

p) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto 8, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione personale centrale Roma, via Molise n. 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia com-

piuto l'età di anni 18 e non superati i limiti massimi di età di cui al precedente art 2, lettera *B*).

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4 Diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, primo comma

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale

Il titolo di studio, qualora non contenga le votazioni conseguite nei relativi esami, dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della procura presso il Tribunale.

6. Certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l attitudine al servizio

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso

7. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari e l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi):

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva · « certificato di esito di leva »,

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di esercizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all Esercito compete ai distretti militari

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M S del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali,

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età,

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione, del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione),

all ufficio stralcio dell Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da svolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio)

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo

8 I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo nonchè una copia integrale dello stato matricolare, con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L 200 Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6 e 7 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante situazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tale caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'articolo precedente ed alle lettere r) e s) dell'art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto costituzionale ed amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere altresì, nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) di un consigliere di Stato che la presiede;

b) da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione,

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame

Alla Commissione saranno, inoltre, aggregati, come membri aggiunti, un professore di lingua francese (prova obbligatoria) e due professori esperti nelle lingue di tedesco e di inglese (prove facoltative)

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 11.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
2) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Per ogni eventuale prova facoltativa superata di lingua estera ai candidati verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati

L elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art 13

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n 365; nonchè dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria (coefficiente 229) e conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe dopo un periodo di prova di mesi sei, concluso favorevolmente

In caso contrario, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori che conseguiranno la nomina anzidetta in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica « iniziale » della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1958
Registro n. 4, *foglio n.* 9

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale amministrazione centrale
Via Molise n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia . . . . . .)
il (1) . . . . via . . . . n. . .

chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . addì . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto, per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

colpito da leggi razziali;

assistente universitario,

dipendente civile di ruolo o non ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . rilasciato il .

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . dall'Ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Il Ministro: GAVA

(4971)

PREFETTURA DI VICENZA

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di medico ed ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto pari numero, in data 30 dicembre 1957, che bandisce i concorsi a posti di medico ed ostetrica condotta, vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni degli enti interessati,

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi indicati in premessa, sono costituite come appresso:

A) Concorso medici condotti:

Presidente:
Melluso dott. Tommaso, vice prefetto.

Componenti:
Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;
Laverda dott Filiberto, primario Ordine ospedaliero;
Boschetti dott. Mario, primario ostetrico ginecologo ospedaliero.
Bertuzzo dott. Gio Batta, medico condotto.

Segretario:
Crimi dott. Roberto, consigliere di prefettura.

B) Concorso ostetriche condotte:

Presidente:
Melluso dott. Tommaso, vice prefetto.

Componenti:
Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale,
Cimberle dott Emilio, primario ostetrico ginecologo ospedaliero,
Leopardi dott. Giuseppe, primario ostetrico ginecologo ospedaliero,
Rebecca Carmela, ostetrica condotta.

Segretario:
Urso dott. Elio Italo, consigliere di prefettura

Le Commissioni inizieranno i propri lavori dopo un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura.

Vicenza, addì 13 agosto 1958

Il prefetto: PALUTAN

(5133)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 49820/3/San. in data 15 febbraio 1957, con il quale è stato indetto il concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956,

Visto il decreto prefettizio n 20371/3/San in data 14 maggio 1958, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 50/3/San del 27 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1958;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1956:

N.	Candidato		Punti	
1.	Ragni Guglielmo	punti	62,4062	su 100
2.	Carrea Mattia	»	62,2375	»
3.	Imarisio Remo	»	59,9206	»
4	Gervino Giuseppe	»	59,7812	»
5	Bagnasco Cesare	»	58,3687	»
6	Ragni Mario	»	55,6000	»
7.	Cametti Adolfo	»	54,9312	»
8	Godino Benvenuto	»	54,5606	»
9	Gavotti Emilio	»	53,8862	»
10.	Varvelli Mario	»	53 7331	»
11.	Monti Vittorio	»	53,6000	»
12	Rossi Luigi	»	53,5125	»
13	Cabella Stelio	»	53,2268	»
14.	Corradini Carlo	»	52,9312	»
15	Banchini Giuseppe	»	52,2687	»
16	Udo Mario	»	51,7562	»
17	Wagner Ivan	»	51,6050	»
18.	Gario Luciano	»	51,5262	»
19	Pejla Giuseppe	»	50,9500	»
20	Calloni Carlo	»	50,3293	»
21	Dellavalle Pietro	»	49,1487	»
22	Bellone Francesco	»	48,4875	»
23	Giamporcaro Sergio	»	48,4125	»
24	Bertolino Andrea	»	48,4062	»
25	Vismara Enrico	»	47,6812	»
26	Colombi Contardo	»	47,6625	»
27	Dolci Giancarlo	»	46,9750	»
28	Locatelli Alberto	»	46,8250	»
29	De Francesco Carmine	»	45,9250	»
30	Grillo Antonio	»	45,8800	»
31	Carosso Giuseppe	»	45,5125	»
32	Zappa Ausano	»	45,5000	»
33	Cassinelli Felice	»	45,3218	»
34	Rosaschino Filippo	»	45,3000	»
35	Caccia Giacomo	»	45,2375	»
36	Brosio Giuseppe	»	45 0187	»
37	Mattavelli Francesco	»	44 6250	»
38	Porcari Leopoldo	»	44,5000	»
39	Mizzau Ulisse	»	44,1250	»
40	Signorelli Silvio	»	44,0375	»
41	Massocco Pietro	»	44,0000	»
42	Arpellino Giuseppe	»	43,9375	»
43	Culzoni Vitaliano	»	43,5000	»
44	Bigliani Luciano	»	43,1500	»
45	Carlevaro Giampiero	»	43,1125	»
46	Masuelli Carlo	»	43,0000	»
47	Tizzoni Ernesto	»	42,9062	»
48	Beccaris Enrico	»	42 5812	»
49	Gonrad Lorenzo	»	42,2500	»
50	Benetti Achille	»	42,1125	»
51.	Dotti Pietro (nato il 19 settembre 1929)	»	42,0000	»
52.	Marri Michelangelo (nato il 14 novembre 1932)	»	42,0000	»
53.	Recalcati Massimiliano	»	41,5000	»
54	Bottero Ferrante	»	41,1250	»
55	Bozzi Luciano	»	41,0875	»
56.	Cerri Eugenio (nato il 14 agosto 1929)	»	41,0000	»
57.	Viroli Aurelio (nato il 1° gennaio 1932)	»	41,0000	»
58	Garesio Giacomo	»	40,8250	»
59	Vallero Aldo	»	40,6250	»
60	Rivetta Giovanni (nato il 6 aprile 1925)	»	40,5000	»
61.	Caresana Domenico (nato il 13 febbraio 1926)	»	40,5000	»
62	Antoninetti Angelo (nato il 10 maggio 1929)	»	40,5000	»
63.	Biocca Francesco (nato il 18 settembre 1929)	»	40,5000	»
64	Guidi Giorgio	punti	39,8687	su 100
65.	Ceccatelli Giorgio	»	39,7500	»
66	Rossi Francesco	»	39,7375	»
67	Guidetti Fernando	»	38,9875	»
68	Ruspantini Benito (nato il 27 dicembre 1925)	»	38,5000	»
69.	Govoni Licinio (nato il 28 maggio 1928)	»	38,5000	»
70	Ferri Egisto	»	38,1250	»
71	Gaiardoni Paolo	»	38,0000	»
72.	Avedano Evasio	»	37,4875	»
73	Corno Paolino	»	36,6375	»
74.	Varese Natale	»	35,9125	»
75.	Montanari Alberto	»	35,5000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 29 agosto 1958

Il prefetto: SARRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 49820/3/San. in data 15 febbraio 1957, con il quale è stato indetto il concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio n. 36569 Div. 3ª San. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Ragni Guglielmo: Bassignana-Pietramarazzi-Pecetto di Valenza (Consorzio);

2) Carrea Mattia: Gavi-Parodi Ligure-San Cristoforo-Carrosio-Voltaggio (Consorzio).

3) Imarisio Remo: Fubine-Cuccaro (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 29 agosto 1958

Il prefetto. SARRO

(5047)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n. 30832 del 2 maggio 1958, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta nei comuni di Castellucchio, Gazzuolo, Sermide e Viadana vacanti al 30 novembre 1957;

Visto la graduatoria delle partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Antonelli Oriele	punti	61,689	su 100
2. Borgna Clara	»	61,183	»
3. Grossi Piera	»	60,891	»
4. Cavalli Carolina	»	60,420	»
5. Linguerri Gigliola	»	60,410	»
6. Vecchi Carla	»	60,250	»
7. Scutellarí Giulia	»	59,850	»
8. Buttarelli Francesca	»	59,231	»
9. Sinigaglia Redenta	»	59,062	»
10. Marchi Mirella	»	58,919	»
11. Mozzi Ernestina	»	58,211	»
12. Poletti Mafalda	»	57,635	»
13. Vincenzi Franca	»	57,541	»
14. Melli Gina	»	57,219	»
15 Pagnini Maria Luigia	»	56,450	»
16. Galli Licia	»	56,240	»
17 Leali Chiara	»	55,936	»
18. Bassanello Gabriella	»	55,846	»
19. Terzi Giuseppina	»	55,616	»
20. Bassi Andreasi Clara	»	54,902	»
21 Milani Rosa	»	54,502	»
22 Carra Anna	»	54,342	»
23. Bonazzi Anna	»	53,557	»
24. Zacchè Livia	»	53,427	»
25. Boschetti Norma	»	53,197	»
26. Saviola Franca	»	53,121	»
27 Zelotti Carla	»	53,093	»
28. De Santi Carla	»	53,077	»
29 Mortoni Palma	»	52,638	»
30. Pastorello Bruna	»	52,613	»
31. Manani Annalisa	»	52,345	»
32. Trentini Franca	»	52,206	»
33. Castelli Carla	»	51,981	»
34. Magnani Francesca	»	51,602	»
35. Franchini Anita	»	51,012	»
36 Righi Flora	»	50,218	»
37. Betti Teodolinda	»	49,548	»
38. Bertazzoni Adriana	»	49,543	»
39 Melegari Albina	»	49,146	»
40 Gementi Angiolina	»	49,100	»
41. Maddi Erminia	»	48,716	»
42. Zerbinatti Silvana	»	48,273	»
43. Paganini Gabriella	»	48 085	»
44. Pistoni Dolores	»	48 018	»
45. Cavicchi Gigliola	»	47,622	»
46 Adami Paolina	»	47,535	»
47 Basaglia Bruna	»	47,531	»
48. Ferrara Angioletta	»	47,516	»
49 Sarzi Sartori Fernanda	»	47,168	»
50. Pozzi Romanina	»	47,050	»
51. Tralli Lucia	punti	45,590	su 100
52. Gola Carla	»	45,100	»
53 Zanardi Marisa	»	44,781	»
54. Bassi Andreasi Bruna	»	44,602	»
55. Rossi Maria Rosa	»	44,100	»
56 Cagiada Adriana	»	42,867	»
57. Daolio Marisa	»	42,123	»
58. Tagliapietra Luigia	»	42,043	»
59. Centini Luciana, nata il 5 marzo 1932	»	42,000	»
60. Babini Carolina, nata il 12 giugno 1934	»	42,000	»
61. Lama Adele	»	41,856	»
62. Bergamini Eliana	»	41,687	»
63. Canellini Giuseppina	»	38,095	»
64 Caramaschi Emma	»	37,891	»
65 Provitera Leila	»	36,788	»
66. Bergami Giovanna	»	36,702	»

Il presente verbale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 10 agosto 1958

Il prefetto: CARUSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1957;

Viste le preferenze nelle domande, in ordine alle sedi, espresse da parte delle concorrenti risultate vincitrici di condotte;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici nelle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Antonelli Oriele: Sermide (2ª condotta);
2) Borgna Clara · Gazzuolo (2ª condotta);
3) Grossi Piera. Castellucchio (frazione Sarginesco);
4) Cavalli Carolina · Viadana (frazione San Matteo)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 10 agosto 1958

Il prefetto. CARUSO

(5048)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G C.